

Codice A1813A

D.D. 30 ottobre 2017, n. 3545

L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904. Autorizzazione per opere relative ad Piano Manutenzione Ordinaria Opere Forestali -Lotto A: Gestione della vegetazione riparia e di fondo alveo lungo il Rio MASSIANE, nel territorio dei Comuni di Pertusio e Valperga (TO). Richiedente: Unione Montana Della Val Gallenca. Autorizzazione Idraulica n 60/17

In data 19.10.2017 la Unione Montana della Val Gallenca, ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica per interventi spondali e d'alveo di pulizia e taglio vegetazione nel Rio MASSIANE consistente in :

diradamento delle superfici di pertinenza fluviale, compreso le fasce spondali, considerando il taglio e l'asportazione delle piante morte, malate o in esubero (in funzione del riequilibrio eco-sistemico) nel Rio MASSIANE nel territorio dei Comuni di Pertusio e Valperga che prevederà:

- Decespugliamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, per uno sviluppo dell'intervento pari a 1405,00 metri per una larghezza di fascia di circa 8,5 metri, con successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, ramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto in discarica;

Il tratto interessato dall'intervento appare caratterizzato dalla presenza di una folta cenosi a robinia. Nel tratto inferiore del corso d'acqua la componente a robinia appare deperente a causa dell'età avanzata. Un intervento di taglio incisivo dovrebbe essere in grado di rigenerare la vegetazione, con ovvi benefici eco-sistemici. Così come descritto dal Tecnico nella Relazione Descrittiva di progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. For. Davide POGNANT, costituiti da Relazione Descrittiva, Documentazione fotografica dello stato di fatto, cartografia, Relazione forestale, computo metrico, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Da dichiarazione verbale del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Montana Della Val Gallenca Geom. Giuseppe ELLENA, non è stato ritenuto opportuno produrre analisi e Relazione sulla fauna ittica poiché il corso d'acqua in oggetto, oltre che essere caratterizzato da una ridotta portata d'acqua e da tratti perlopiù canalizzati, non sarà interessato dall'ingresso in alveo di macchinari o mezzi che potrebbero ostacolarne o impedirne il normale ciclo vitale.

A seguito, dell'esame degli atti progettuali e di quanto osservato e raccolto sullo stato di fatto, la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 in ordine alla compatibilità dell'intervento previsto con la fauna acquatica;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- visto il verbale della Giunta dell'Unione N°29 del 07/08/2017 con il quale si approva il progetto definitivo relativo al Lotto A Comune di Pertusio;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana Della Val Gallenca ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua o ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.
4. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla mancata conoscenza di quelle variazioni idrogeologiche del bacino idrografico di riferimento che possano investire nel corso del tempo le zone interessate dalle fondazioni dei sostegni in progetto e all'adozione di quelle modifiche progettuali intese a scongiurare eventuali danni diretti all'infrastruttura in progetto e all'incolumità pubblica e privata;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)